



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI TERAMO

Corso di Diritto della Navigazione

IL TRASPORTO MARITTIMO DI PERSONE
I parte

Prof. ssa Elisabetta Rosafio
egrosafio@unite.it



Le fonti

contratto avente ad oggetto il trasferimento per mare di persone da un luogo ad un altro (c.d. contratto di passaggio marittimo)

Diritto interno

artt. 396-418 cod. nav.

A livello internazionale

vari tentativi di disciplina uniforme non sempre fruttuosi

Convenzione di Atene del 13 dicembre 1974 [c.d. convenzione «PAL 1974»]

più volte
modificata

Protocolli di Londra del 19 novembre 1976 e del 30 marzo 1990

Protocollo di Londra del 1° novembre 2002 a seguito del quale la Convenzione viene diffusamente indicata come «PAL 2002»

recepita nell'ordinamento comunitario attraverso il:

Regolamento (CE) n. 392/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativo alla responsabilità, in caso di incidente, dei vettori che trasportano passeggeri via mare (comprime campo di applicazione del cod. nav.)

A livello internazionale

tentativi di disciplina uniforme non sempre produttivi

Convenzione di Atene

13 dicembre 1974

[c.d. Convenzione «PAL 1974»]


(Più volte modificata)

1. **Protocolli di Londra del 19 novembre 1976 e del 30 marzo 1990**
2. **Protocollo di Londra del 1° novembre 2002 a seguito del quale la Convenzione viene diffusamente indicata come «PAL 2002»**

Recepita nell'ordinamento europeo

Regolamento (CE) n. 392/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativo alla responsabilità, in caso di incidente, dei vettori che trasportano passeggeri via mare

La forma



Art. 396 – Cod. nav. - Forma del contratto

«Il contratto di trasporto di persone deve essere provato per iscritto, tranne che si tratti di trasporto su navi minori di stazza lorda non superiore alle dieci tonnellate, se a propulsione meccanica, o alle venticinque in ogni altro caso.

Tuttavia il biglietto di passaggio rilasciato dal vettore fa prova della conclusione del contratto per il viaggio indicato nel biglietto stesso»



Il vettore



Deve porre la nave in stato di navigabilità e dotarla di tutti i requisiti necessari all'esecuzione del trasferimento previsto contrattualmente (inclusa la documentazione e le autorizzazioni)

È gravato dell'obbligazione di effettuare il trasferimento del passeggero.



Art. 408 - Responsabilità del vettore per inesecuzione del trasporto o per ritardo

«Il vettore è responsabile dei danni derivati al passeggero da ritardo o da mancata esecuzione del trasporto, se non prova che l'evento è derivato da causa a lui non imputabile».



Il vettore

Il problema dell'incolumità del passeggero (vedi slides sulla responsabilità)



Art. 409 - Responsabilità del vettore per danni alle persone

«Il vettore è responsabile per i sinistri che colpiscono la persona del passeggero, dipendenti da fatti verificatisi dall'inizio dell'imbarco sino al compimento dello sbarco, se non prova che l'evento è derivato da causa a lui non imputabile»

prestazioni accessorie

(ad es. nei viaggi che raggiungono una certa durata, quella di offrire al passeggero il vitto ed un adeguato spazio in cui soggiornare a bordo)



L'obbligazione principale che grava sul passeggero

pagamento del
prezzo del trasporto



Non è incompatibile con lo schema contrattuale il fatto che la prestazione del vettore avvenga a titolo gratuito

Art. 399 - Imbarco senza biglietto


«Chi si imbarca senza biglietto deve darne immediato avviso al comandante o al commissario di bordo. In difetto, è tenuto a pagare il doppio del prezzo di passaggio sino al porto verso cui è diretto o in cui è sbarcato, salvo in ogni caso il risarcimento dei danni»

Art. 186 - Autorità del comandante


«Tutte le persone che si trovano a bordo sono soggette all'autorità del comandante della nave»

Impedimenti e ritardo nell'esecuzione del trasporto marittimo di persone:

- 1) Codice della navigazione artt. 400-407 (applicazione residuale)
- 2) Regolamento (UE) n. 1177/2010 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010, relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano per mare e per vie navigabili interne (si applica prioritariamente)



addebitabile a causa
non imputabile o
imputabile al vettore



addebitabile a causa
non imputabile o
imputabile al
passeggero



Esempio di impedimento derivante da causa non imputabile al vettore: art. 402 c. nav.

il contratto è risolto di diritto

il vettore deve restituire il prezzo corrispostogli dal passeggero

Art. 402 - Impedimento della nave

«Se la partenza della nave è impedita per causa non imputabile al vettore, il contratto è risolto ed il vettore deve restituire il prezzo versatogli»

Esempio di impedimento imputabile al vettore: la soppressione della partenza da parte del vettore



la risoluzione opera di diritto solo se non è possibile lo svolgimento del viaggio con una successiva nave dello stesso vettore

ove ciò risulti possibile il passeggero ha la facoltà, in alternativa, di effettuare il viaggio con nave in questione

Art. 403 commi 1 e 2 cod. nav. - Soppressione della partenza o mutamento d'itinerario

«Se il vettore sopprime la partenza della nave, e il viaggio non può essere effettuato con altra nave dello stesso vettore, la quale parta successivamente, il contratto è risolto.

Quando vi siano partenze successive di altre navi dello stesso vettore, il passeggero ha facoltà di compiere il viaggio su una di dette navi, Ove ciò sia possibile, ovvero di risolvere il contratto. Parimenti il passeggero può chiedere la risoluzione del contratto, se il vettore muta l'itinerario in modo da arrecare pregiudizio ai di lui interessi [...]

N.B. A che cosa ha diritto il passeggero? Vedi oltre



In ogni caso

il passeggero ha diritto al risarcimento del danno

**NON POTRÀ ECCEDERE IL DOPPIO DEL PREZZO DI PASSAGGIO QUALORA LA
SOPPRESSIONE SIA STATA CAUSATA DA GIUSTIFICATO MOTIVO**

Art. 403 cod. nav. comma 3

«Nei casi indicati dai due comma precedenti il passeggero ha diritto al risarcimento dei danni. Tuttavia se la soppressione o il mutamento ha luogo per un giustificato motivo, il risarcimento non può eccedere il doppio del prezzo netto di passaggio»

IN CASO DI RITARDO DELLA PARTENZA

il passeggero ha diritto ad avere vitto e alloggio a spese del vettore (ove questi siano dovuti durante il trasporto).

Il passeggero ha diritto al risarcimento del danno nel caso in cui il ritardo della partenza sia dovuto a causa imputabile al vettore

Art. 404 - Ritardo della partenza

«Se la partenza è ritardata, il passeggero ha diritto, durante il periodo del ritardo, all'alloggio e al vitto, quando questo sia stato compreso nel prezzo di passaggio. Se trattasi di viaggi di durata inferiore alle ventiquattro ore, dopo dodici ore di ritardo il passeggero può chiedere la risoluzione del contratto. Se trattasi di viaggi superiori alle ventiquattro ore, il passeggero può chiedere la risoluzione del contratto dopo ventiquattro ore di ritardo nei viaggi tra porti del Mediterraneo o dopo quarantotto ore nei viaggi che abbiano inizio o termine fuori d'Europa o dei paesi bagnati dal Mediterraneo. Se non si avvale di tale facoltà, il passeggero, dallo scadere dei termini suindicati, non ha diritto a ricevere l'alloggio e il vitto a spese del vettore. Se il ritardo nella partenza è dovuto a causa imputabile al vettore il passeggero ha inoltre diritto al risarcimento dei danni»

Esempio di impedimento derivante da causa non imputabile al passeggero: art. 400 c. nav.

Art. 400 - Impedimento del passeggero

«Se, prima della partenza, si verifica la morte del passeggero, ovvero un suo impedimento a viaggiare per causa a lui non imputabile, il contratto è risolto, ed è dovuto il quarto del prezzo di passaggio, computato al netto del vitto, se questo fu compreso nel prezzo.

Se l'evento riguarda uno dei congiunti o degli addetti alla famiglia, che dovevano viaggiare insieme, può ciascuno dei passeggeri chiedere la risoluzione del contratto alle stesse condizioni.

Nei casi previsti dai comma precedenti al vettore deve essere data notizia dell'impedimento prima della partenza; in mancanza è dovuto l'intero prezzo di passaggio netto»



Esempio di impedimento derivante da causa imputabile al passeggero: art. 401 c. nav.

Art. 401 - Mancata partenza del passeggero

«Il passeggero, se non si presenta a bordo nel tempo stabilito, deve il prezzo di passaggio computato al netto del vitto.

Tuttavia il prezzo non è dovuto se, con il consenso del vettore, il diritto al trasporto è ceduto ad altri in seguito a domanda del passeggero, ma in tal caso spetta al vettore una provvigione sul prezzo, in misura non superiore al dieci per cento»



LA TUTELA DEL PASSEGGERO MARITTIMO IN CASO DI CANCELLAZIONE O RITARDO DELLA PARTENZA DELLA NAVE SECONDO LE NORME INTRODOTTE DAL REGOLAMENTO (UE) N. 1177/2010

Regolamento (UE) n. 1177/2010 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010, relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano per mare e per vie navigabili interne, di modifica al regolamento (CE) n. 2006/2004

Ha introdotto sostanziali modifiche al regime dettato dal codice della navigazione in materia di impedimenti alla regolare esecuzione del contratto di trasporto marittimo di persone

Lo scopo era di garantire nel settore del trasporto marittimo un livello di protezione dei passeggeri simile a quello offerto nelle altre modalità di trasporto nel solco tracciato dal regolamento Cee n. 295/91 in materia di sovrapprenotazione nel trasporto aereo, abrogato e sostituito dal regolamento Ce n. 261/04 che ha dettato una disciplina di maggior tutela del passeggero. È finalizzato anche all'eliminazione delle discriminazioni nei confronti dei passeggeri con disabilità

LA DISCIPLINA DEL REGOLAMENTO

Carattere inderogabile

art. 6 «i diritti e gli obblighi stabiliti dal presente regolamento non possono essere limitati né possono essere oggetto di rinuncia, in particolare per effetto di clausole derogatorie o restrittive del contratto di trasporto»

Ambito di applicazione

Art 2. comma 1

«Il presente regolamento si applica ai passeggeri che viaggiano:

- a) con servizi passeggeri il cui porto d'imbarco è situato nel territorio di uno Stato membro;
- b) con servizi passeggeri il cui porto d'imbarco è situato fuori dal territorio di uno Stato membro e il porto di sbarco è situato nel territorio di uno Stato membro, a condizione che il servizio sia effettuato da un vettore dell'Unione come definito all'articolo 3, lettera e);
- c) in una crociera il cui porto d'imbarco è situato nel territorio di uno Stato membro. Tuttavia, l'articolo 16, paragrafo 2, gli articoli 18 e 19 e l'articolo 20, paragrafi 1 e 4, non si applicano a tali passeggeri [...]



REGOLAMENTO (UE) N. 1177/2010

Art 2. comma 2

« **Il presente regolamento non si applica ai passeggeri che viaggiano:**

- a) su **navi** autorizzate a trasportare fino a dodici passeggeri;
- b) su navi del cui funzionamento è responsabile un equipaggio composto da non più di tre persone o laddove la distanza complessiva del servizio passeggeri sia inferiore a 500 metri, sola andata;
- c) con escursioni e visite turistiche diverse dalle crociere; oppure
- d) su navi senza mezzi di propulsione meccanica nonché su originali e singole riproduzioni di navi da passeggeri storiche, progettate prima del 1965, costruite principalmente con materiali originali, autorizzate a trasportare fino a trentasei passeggeri [...]



REGOLAMENTO (UE) N. 1177/2010

Art 2 comma 4

«Gli Stati membri possono esonerare dall'applicazione del presente regolamento i servizi passeggeri previsti dagli obblighi di servizio pubblico o da contratti di servizio pubblico o dai servizi integrati, purché i diritti dei passeggeri a norma del presente regolamento siano garantiti in modo comparabile dalla legislazione nazionale»



Chi risponde degli obblighi previsti nel Regolamento ?

art. 3, lett. c: Definizioni: vettore, una persona fisica o giuridica, diversa da un operatore turistico, un agente di viaggio o un venditore di biglietti, che offre servizi di trasporto passeggeri o crociere al pubblico;

Articolo 5 - Altre parti di fatto

1. Se l'adempimento degli obblighi derivanti dal presente regolamento è stato affidato a un vettore di fatto, venditore di biglietti o altra persona, il vettore, agente di viaggio, operatore turistico o operatore del terminale, che ha affidato tali obblighi, resta in ogni caso responsabile degli atti e delle omissioni compiuti da tale persona nell'esercizio delle sue funzioni.
2. Oltre a quanto disposto al paragrafo 1, la persona cui il vettore, agente di viaggio, operatore turistico o operatore del terminale ha affidato l'adempimento di un obbligo è soggetta alle disposizioni del presente regolamento, incluse le disposizioni in materia di responsabilità e esonero, per quanto riguarda l'obbligo in questione.

REGOLAMENTO (UE) N. 1177/2010

obblighi a carico del vettore



obblighi relativi alle attività svolte «a terra»
connesse alle circostanze nelle quali trovarsi il
passeggero

relativi all'esercizio dell'attività di trasporto
marittimo

REGOLAMENTO (UE) N. 1177/2010

artt. 16 e 17, prevedono una serie di obblighi generali che sorgono, nei confronti di tutti i passeggeri, in capo al vettore o eventualmente all'operatore del terminale, nell'ipotesi di impedimento del viaggio



obblighi di informazione dei passeggeri in caso di cancellazioni e di partenze ritardate

obbligo di garantire gratuitamente, in caso di ritardo, eccedente una certa durata, pasti e bevande in congrua relazione al periodo dell'attesa

obbligo di garantire «una sistemazione adeguata a terra o a bordo» in caso di cancellazione o ritardo alla partenza che renda necessario un soggiorno (anche supplementare) di una o più notti.

REGOLAMENTO (UE) N. 1177/2010

Articolo 16

Informazioni in caso di cancellazioni o partenze ritardate

- «1. In caso di cancellazione o ritardo alla partenza di un servizio passeggeri o di una crociera, il vettore o, se opportuno, l'operatore del terminale informa i passeggeri in partenza dai terminali portuali o, se possibile, i passeggeri in partenza dai porti, quanto prima e comunque non oltre trenta minuti dopo l'orario di partenza previsto, della situazione, dell'orario di partenza e dell'orario di arrivo previsti non appena tale informazione è disponibile.
2. Se i passeggeri perdono un servizio di trasporto in coincidenza a causa di una cancellazione o di un ritardo, il vettore e, se opportuno, l'operatore del terminale compiono sforzi ragionevoli per informare i passeggeri interessati in merito a collegamenti alternativi.
3. Il vettore o, se opportuno, l'operatore del terminale assicura che le persone con disabilità o le persone a mobilità ridotta ricevano le informazioni necessarie di cui ai paragrafi 1 e 2 in formati accessibili»



REGOLAMENTO (UE) N. 1177/2010

Articolo 17

Assistenza in caso di partenze cancellate o ritardate

- «1. Quando un vettore prevede ragionevolmente che la partenza di un servizio passeggeri o di una crociera sia cancellata o subisca un ritardo superiore a novanta minuti rispetto all'orario previsto di partenza, offre gratuitamente ai passeggeri in partenza dai terminali portuali spuntini, pasti o bevande in congrua relazione alla durata dell'attesa, purché siano disponibili o possano essere ragionevolmente forniti.
2. In caso di cancellazione o ritardo alla partenza che renda necessario un soggiorno di una o più notti o un soggiorno supplementare rispetto a quello previsto dal passeggero, ove e allorché sia fisicamente possibile, il vettore offre gratuitamente ai passeggeri in partenza dai terminali portuali una sistemazione adeguata, a bordo o a terra, e il trasporto tra il terminale portuale e il luogo di sistemazione, oltre agli spuntini, ai pasti o alle bevande di cui al paragrafo 1. Per ciascun passeggero, il vettore può limitare il costo complessivo della sistemazione a terra, escluso il trasporto tra il terminale portuale e il luogo di sistemazione, a 80 EUR a notte, per un massimo di tre notti.
3. In applicazione dei paragrafi 1 e 2, il vettore presta particolare attenzione alle esigenze delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta e dei loro accompagnatori»



REGOLAMENTO (UE) N. 1177/2010

diritto del passeggero di ricevere gratuitamente il vitto, e, ove necessario, l'alloggio

viene meno qualora il vettore provi che la cancellazione o il ritardo della partenza sono stati provocati da condizioni meteorologiche pregiudizievoli per un sicuro funzionamento della nave

Art. 20. comma 3 Esenzioni

«L'articolo 17, paragrafo 2, non si applica se il vettore prova che la cancellazione o il ritardo è provocato da condizioni meteorologiche che mettono a rischio il funzionamento sicuro della nave»



REGOLAMENTO (UE) N. 1177/2010

Art. 18 comma 1

Trasporto alternativo e rimborso in caso di partenze cancellate o ritardate

«Quando prevede ragionevolmente che un servizio passeggeri subisca una cancellazione o un ritardo alla partenza dal terminale portuale superiore a novanta minuti il vettore offre immediatamente al passeggero la scelta tra:

- a) il trasporto alternativo verso la destinazione finale a condizioni simili, come indicato nel contratto di trasporto, non appena possibile e senza alcun supplemento;
- b) il rimborso del prezzo del biglietto e, ove opportuno, il ritorno gratuito al primo punto di partenza, come indicato nel contratto di trasporto, non appena possibile»

Art. 18 comma 2

«Quando un servizio passeggeri subisce una cancellazione o un ritardo alla partenza dal porto superiore a novanta minuti, i passeggeri hanno diritto al trasporto alternativo o al rimborso del prezzo del biglietto da parte del vettore»

REGOLAMENTO (UE) N. 1177/2010

Per quanto concerne le conseguenze del ritardo all'arrivo nella destinazione finale convenuta

i passeggeri

possono richiedere al vettore una compensazione economica

importo minimo rapportato alla durata del ritardo ed a quella del viaggio

Possibilità di prevedere contrattualmente compensazioni di importo più elevato

modalità di corresponsione delle stesse



Articolo 19

Diritto a compensazione economica connessa al prezzo del biglietto in caso di ritardo all'arrivo

- «1. Fermo restando il diritto al trasporto, i passeggeri possono chiedere al vettore una compensazione economica in caso di ritardo all'arrivo alla destinazione finale, come indicato nel contratto di trasporto. Il livello minimo di compensazione economica è pari al 25 % del prezzo del biglietto per un ritardo di almeno:
- a) un'ora in un servizio regolare fino a quattro ore;
 - b) due ore in un servizio regolare di più di quattro ore ma non superiore a otto ore;
 - c) tre ore in un servizio regolare di più di otto ore ma non superiore a ventiquattro ore; oppure
 - d) sei ore in un servizio regolare superiore a ventiquattro ore.

Se il ritardo supera il doppio del tempo indicato alle lettere da a) a d) la compensazione economica è pari al 50 % del prezzo del biglietto.

2. I passeggeri in possesso di un titolo di viaggio o di un abbonamento che subiscono ritardi ricorrenti all'arrivo durante il periodo di validità dello stesso possono richiedere una compensazione economica adeguata secondo le modalità di indennizzo del vettore. Tali modalità enunciano i criteri per la determinazione del ritardo all'arrivo e il calcolo della compensazione.

3. La compensazione economica è calcolata in relazione al prezzo effettivamente pagato dal passeggero per il servizio passeggeri in ritardo.

4. Qualora il contratto di trasporto riguardi un viaggio di andata e ritorno, la compensazione economica in caso di ritardo all'arrivo nella tratta di andata o in quella di ritorno è calcolata sulla base della metà del prezzo del trasporto tramite tale servizio passeggeri.

5. La compensazione economica è effettuata entro un mese dalla presentazione della relativa domanda. La compensazione economica può essere effettuata mediante buoni e/o altri servizi se le condizioni sono flessibili, in particolare per quanto riguarda il periodo di validità e la destinazione. La compensazione economica è effettuata in denaro su richiesta del passeggero.

6. La compensazione economica connessa al prezzo del biglietto non è soggetta a detrazioni per i costi legati alla transazione finanziaria quali tasse, spese telefoniche o valori bollati. I vettori possono introdurre una soglia minima al di sotto della quale la compensazione economica non è prevista. Detta soglia non può superare 6 EUR»



REGOLAMENTO (UE) N. 1177/2010

Articolo 20 comma 4 - Esenzioni

«4. L'articolo 19 non si applica se il vettore prova che la cancellazione o il ritardo è provocato da condizioni meteorologiche che mettono a rischio il funzionamento sicuro della nave o da circostanze straordinarie che ostacolano l'esecuzione del servizio passeggeri, le quali non potevano essere evitate anche adottando tutte le misure ragionevoli»



REGOLAMENTO (UE) N. 1177/2010

L'azione che spetta al passeggero per ottenere la compensazione prevista dal regolamento si cumula con quelle previste della normativa vigente in materia di contratto di passaggio marittimo

Articolo 21

Ulteriori azioni risarcitorie

«Le disposizioni del presente regolamento lasciano impregiudicato il diritto dei passeggeri di rivolgersi ai tribunali nazionali, secondo la legislazione nazionale, per ottenere risarcimenti connessi a perdite dovute a cancellazione o ritardo dei servizi di trasporto, anche a norma della direttiva 90/314/CEE»

REGOLAMENTO (UE) N. 1177/2010

vettori e gestori dei terminali

obbligo di istituire, se non ne siano già provvisti, una procedura per il trattamento dei reclami collegati alla violazione dei diritti e degli obblighi previsti dal regolamento

Articolo 24 **Reclami**

- «1. I vettori e gli operatori dei terminali istituiscono o dispongono di un meccanismo accessibile per il trattamento dei reclami in ordine ai diritti e agli obblighi contemplati dal presente regolamento.
2. Qualora un passeggero che rientra nell'ambito del presente regolamento desideri presentare un reclamo al vettore o all'operatore del terminale, lo trasmette entro due mesi dalla data in cui è stato prestato o avrebbe dovuto essere prestato il servizio. Entro un mese dal ricevimento del reclamo il vettore o l'operatore del terminale notifica al passeggero che il reclamo è stato accolto, respinto o è ancora in esame. Il tempo necessario per rispondere definitivamente non supera i due mesi dal ricevimento di un reclamo»

REGOLAMENTO (UE) N. 1177/2010

Articolo 25 comma 1

Organismi nazionali preposti all'esecuzione

«1. Ogni Stato membro designa uno o più organismi, nuovi o esistenti, responsabili dell'esecuzione del presente regolamento per quanto riguarda i servizi passeggeri e le crociere da porti situati nel proprio territorio e i servizi passeggeri provenienti da un paese terzo verso tali porti. Ogni organismo adotta i provvedimenti necessari per garantire il rispetto del presente Regolamento»

Ai sensi dell'art.3 del d. lgs. 29 luglio 2015, n. 129, entrato in vigore il 3 settembre 2015, l'Autorità di regolazione dei trasporti è l'organismo responsabile, a livello nazionale, dell'accertamento delle violazioni delle disposizioni del Regolamento (UE) n. 1177/2010 e dell'irrogazione delle sanzioni previste dal medesimo decreto legislativo, in attuazione della disciplina sui diritti dei passeggeri.



La tutela dei passeggeri «con disabilità» o «a mobilità ridotta».

REGOLAMENTO (UE) N. 1177/2010

Persona «con disabilità» o «a mobilità ridotta».

Art. 3 Definizioni

« [...] a) qualsiasi persona la cui mobilità sia ridotta, nell'uso del trasporto, a causa di qualsiasi disabilità fisica (sensoriale o locomotoria, permanente o temporanea), disabilità o menomazione mentale, o di qualsiasi altra causa di disabilità o per ragioni di età, e la cui condizione richieda un'attenzione adeguata e un adattamento del servizio fornito a tutti i passeggeri per rispondere alle esigenze specifiche di detta persona



La tutela dei passeggeri «con disabilità» o «a mobilità ridotta».

REGOLAMENTO (UE) N. 1177/2010 punto 3

« [...] garantire alle persone con disabilità e alle persone a mobilità ridotta, a causa di disabilità, età o altri motivi, la possibilità di fruire dei servizi passeggeri e delle crociere a condizioni simili a quelle a disposizione degli altri cittadini. Le persone con disabilità e le persone a mobilità ridotta hanno gli stessi diritti di tutti gli altri cittadini per quanto riguarda la libera circolazione, la libertà di scelta e la non discriminazione. Gli Stati membri dovrebbero promuovere l'uso dei trasporti pubblici e l'uso di biglietti integrati al fine di ottimizzare l'uso e l'interoperabilità dei diversi operatori e delle modalità di trasporto.

Art. 7 comma 1 «un vettore, un agente di viaggio e un operatore turistico non può rifiutarsi di accettare una prenotazione, emettere o fornire altrimenti un biglietto o imbarcare una persona unicamente per motivi di disabilità o di mobilità ridotta»

Art. 7 comma 2 «Le prenotazioni e i biglietti sono offerti alle persone con disabilità e alle persone a mobilità ridotta senza costi aggiuntivi alle stesse condizioni applicabili a tutti gli altri passeggeri»

La tutela dei passeggeri «con disabilità» o «a mobilità ridotta»

REGOLAMENTO (UE) N. 1177/2010

Principali obblighi che gravano sui vettori e sugli operatori dei terminali in relazione ai passeggeri disabili e a mobilità ridotta

Obblighi di informazione

Mettere a disposizione del pubblico, anche per via informatica, delle condizioni relative all'accesso al trasporto

La tutela dei passeggeri «con disabilità» o «a mobilità ridotta».

REGOLAMENTO (UE) N. 1177/2010

Articolo 9

Accessibilità e informazione

«1. In collaborazione con le organizzazioni che rappresentano le persone con disabilità o le persone a mobilità ridotta, i vettori e gli operatori dei terminali, se opportuno attraverso le loro organizzazioni, stabiliscono o predispongono condizioni d'accesso non discriminatorie per il trasporto delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta e delle persone che le accompagnano. Le condizioni di accesso sono comunicate su richiesta agli organismi nazionali preposti all'esecuzione.

2. Le condizioni d'accesso di cui al paragrafo 1 sono messe a disposizione del pubblico dai vettori e dagli operatori dei terminali fisicamente o su internet, in formati accessibili su richiesta e nelle stesse lingue in cui l'informazione è normalmente fornita a tutti i passeggeri. Particolare attenzione è prestata alle esigenze delle persone con disabilità o delle persone a mobilità ridotta.

3. Gli operatori turistici mettono a disposizione le condizioni d'accesso di cui al paragrafo 1 che si applicano alle tratte comprese nei viaggi, nelle vacanze e nei circuiti «tutto compreso» da essi organizzati, venduti o proposti.

4. I vettori, gli agenti di viaggio e gli operatori turistici garantiscono che tutte le informazioni pertinenti, comprese prenotazioni e informazioni on line, relative alle condizioni del trasporto, le informazioni sul viaggio e le condizioni d'accesso siano disponibili in formati adeguati e accessibili per le persone con disabilità e le persone a mobilità ridotta. Le persone bisognose di assistenza ricevono conferma di tale assistenza attraverso gli altri mezzi disponibili, anche in forma elettronica o via Short Message Service (SMS)»

La tutela dei passeggeri «con disabilità» o «a mobilità ridotta».

REGOLAMENTO (UE) N. 1177/2010

vettori e gli operatori dei terminali

obbligo di fornire gratuitamente alle persone di cui si tratta l'assistenza necessaria, specificata negli Allegati II e III al Regolamento

a condizione che, al momento della prenotazione o dell'acquisto anticipato del biglietto, il vettore sia stato informato delle loro specifiche esigenze

La tutela dei passeggeri «con disabilità» o «a mobilità ridotta».

REGOLAMENTO (UE) N. 1177/2010

Articolo 11 comma 1

Condizioni alle quali è fornita l'assistenza

«1. I vettori e gli operatori dei terminali, nelle rispettive aree di competenza, forniscono alle persone con disabilità o alle persone a mobilità ridotta l'assistenza di cui all'articolo 10, a condizione che:

- a) il vettore o l'operatore del terminale è informato, con ogni mezzo disponibile, anche per via elettronica o via SMS, della necessità di assistenza della persona almeno quarantotto ore prima che l'assistenza stessa si renda necessaria, a meno che il passeggero e il vettore o l'operatore del terminale non concordino un periodo più breve; e
- b) la persona con disabilità o la persona a mobilità ridotta si presenta personalmente al porto o nel luogo convenuto come indicato nell'articolo 12, paragrafo 3:
 - i) a un orario stabilito per iscritto dal vettore a condizione che non preceda di oltre sessanta minuti l'orario d'imbarco pubblicato, o
 - ii) qualora non sia stato stabilito un orario d'imbarco, almeno sessanta minuti prima dell'orario di partenza pubblicato, a meno che il passeggero e il vettore o l'operatore»

La tutela dei passeggeri «con disabilità» o «a mobilità ridotta».

REGOLAMENTO (UE) N. 1177/2010

Articolo 11 comma 2

«Oltre a quanto disposto dal paragrafo 1, le persone con disabilità o le persone a mobilità ridotta notificano al vettore, al momento della prenotazione o dell'acquisto anticipato del biglietto, le loro esigenze specifiche per la sistemazione, il posto a sedere, i servizi richiesti o la necessità di trasportare apparecchi medici purché tali esigenze o necessità siano note in tale momento»

Articolo 11 comma 4

«Qualora non siano effettuate notifiche ai sensi del paragrafo 1, lettera a), e del paragrafo 2, i vettori e gli operatori dei terminali compiono comunque ogni sforzo ragionevole per garantire che l'assistenza sia fornita in modo tale che la persona con disabilità o la persona a mobilità ridotta possa imbarcarsi, sbarcare e viaggiare sulla nave»

La tutela dei passeggeri «con disabilità» o «a mobilità ridotta».

REGOLAMENTO (UE) N. 1177/2010

L'applicazione di tale principio generale è sottoposta ad alcuni limiti

Articolo 8 paragrafo 1

Eccezioni e condizioni speciali

«In deroga all'articolo 7, paragrafo 1, i vettori, gli agenti di viaggio e gli operatori turistici possono rifiutare di accettare una prenotazione, emettere o fornire altrimenti un biglietto o imbarcare una persona con disabilità o una persona a mobilità ridotta:

- a) ai fini dell'osservanza di obblighi applicabili in materia di sicurezza stabiliti dalla legislazione internazionale, dell'Unione o nazionale ovvero ai fini dell'osservanza di obblighi in materia di sicurezza stabiliti dalle autorità competenti;
- b) qualora la progettazione della nave da passeggeri o dell'infrastruttura e dell'attrezzatura del porto, compresi i terminali portuali, renda impossibile l'imbarco, lo sbarco o il trasporto della persona in questione



La tutela dei passeggeri «con disabilità» o «a mobilità ridotta».

REGOLAMENTO (UE) N. 1177/2010

I passeggeri con disabilità o a mobilità ridotta, in possesso di regolare biglietto, ai quali sia stato negato l'imbarco hanno diritto ad ottenere il rimborso del biglietto o l'offerta di un trasporto alternativo

Art. 8 paragrafo 3

«Qualora alla persona con disabilità o alla persona a mobilità ridotta, che sia in possesso di prenotazione o biglietto e che abbia soddisfatto i requisiti di cui all'articolo 11, paragrafo 2, venga comunque negato l'imbarco sulla base del presente regolamento, essa, e l'eventuale accompagnatore di cui al paragrafo 4, possono scegliere tra il diritto al rimborso e il trasporto alternativo, come previsto dall'allegato I. Il diritto di scelta fra un viaggio di ritorno e il trasporto alternativo è subordinato al rispetto di tutti gli obblighi in materia di sicurezza»

La tutela dei passeggeri «con disabilità» o «a mobilità ridotta».

REGOLAMENTO (UE) N. 1177/2010

Art. 8 paragrafo 4

«Qualora sia strettamente necessario e alle stesse condizioni di cui al paragrafo 1 i vettori, gli agenti di viaggio e gli operatori turistici possono esigere che una persona con disabilità o una persona a mobilità ridotta sia accompagnata da un'altra persona in grado di fornire l'assistenza necessaria alla persona con disabilità o alla persona a mobilità ridotta. Per quanto riguarda i servizi passeggeri, l'accompagnatore in questione è trasportato gratuitamente»